

**COMUNE DI CASTEL SAN GIORGIO**

**(Provincia di Salerno)**

**CONTRATTO DI SERVIZIO PER LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ DI  
DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE AI SENSI DELL'ARTICOLO 14 DEL  
DECRETO LEGISLATIVO 23 MAGGIO 2000 N. 164**

**REPUBBLICA ITALIANA**

L'anno duemiladiciotto ..... il giorno ..... del mese di ..... nell'Ufficio di  
Segreteria del Comune di CASTEL SAN GIORGIO, avanti di me Dott. ....  
Segretario Comunale, autorizzato a rogare gli atti nella forma pubblica amministrativa  
nell'interesse del Comune ai sensi dell'art. 97 del D.L.vo 18/08/2000 n° 267, si sono  
costituiti;

Il Sig. ...., nato a ..... il ..... nella sua espressa qualità di  
Responsabile del Servizio Tecnico del Comune di CASTEL SAN GIORGIO, il quale  
interviene nel presente atto in rappresentanza e nell'interesse dell'Amministrazione Comunale  
(C.F. ....), ai sensi dell'art. 107, comma 3, del D.L.vo 18/08/2000 n° 267;

Il Sig. ...., nato a ..... il ..... nella sua qualità di .....  
della ditta ..... con sede in ..... alla via ....., (P. IVA .....

Della identità e della piena capacità delle sopra costituite parti, io Segretario Comunale  
rogante sono personalmente certo.

Espressamente le parti dichiarano di voler rinunciare all'assistenza dei testimoni e lo fanno  
con il mio consenso.

**PREMESSO CHE:**

- il Comune di Castel San Giorgio ha affidato all'Azienda del Gas di Salerno (Salerno  
Energia S.p.A.) la concessione del servizio di distribuzione del gas metano con  
convenzione prot. n° 13555 del 2/10/2000;

- con Lodo Arbitrale sottoscritto in data 26 marzo 2013 è stata dichiarata la risoluzione del contratto di concessione di cui alla citata convenzione prot. 13555/2000 intervenuta tra il Comune di Castel San Giorgio e la Salerno Energia S.p.A. per inadempimento della concessionaria;
- per effetto delle disposizioni di cui all'art. 24, comma 4, del D.Lgs. 1 giugno 2011 n° 93 a decorrere dalla data di entrata in vigore del predetto decreto legislativo n° 93/2011 le gare per l'affidamento del servizio di distribuzione sono effettuate unicamente per ambiti territoriali di cui all'articolo 46-bis, comma 2, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222;
- la disposizione di cui all'art. 24, comma 4, del D.Lgs. n° 93/2011, nel caso specifico non può trovare applicazione, attesa l'intervenuta pronuncia di risoluzione della concessione contratto tra il Comune di Castel San Giorgio e la Salerno Energia S.p.A.
- che il Comune di San Giorgio intende procedere all'affidamento della concessione del servizio di distribuzione del gas metano sul proprio territorio nel rispetto del D.Lgs. n° 164/2000 per la **durata di anni 12**, decorsi i quali nella gestione del servizio gas subentrerà il Gestore aggiudicatario della gara relativa all'Ambito Salerno 3 Nord ed Est in cui è compreso il Comune predetto;
- ai sensi dell'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (di seguito: decreto legislativo n. 164/00), il servizio di distribuzione di gas naturale è un servizio pubblico affidato dagli enti locali, mediante gara, ai soggetti di cui all'articolo 14, comma 5, dello stesso decreto legislativo;
- i poteri di indirizzo, di vigilanza, di programmazione e di controllo sul servizio di distribuzione di gas naturale di cui all'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo n. 164/00, saranno esercitati dal Comune di CASTEL SAN GIORGIO, con le modalità previste nel presente contratto di servizio;

- con delibera .....il Comune di CASTEL SAN GIORGIO ha deciso di procedere all'affidamento del servizio di distribuzione di gas naturale, mediante gara, ai sensi del predetto articolo 14, comma 1, del decreto legislativo n. 164/00;
- con la delibera di cui al precedente alinea, il Comune di CASTEL SAN GIORGIO ha altresì approvato il bando di gara nonché lo schema di contratto di servizio con allegati il **“Capitolato tecnico per la gestione del servizio di distribuzione del gas”**, il **“Disciplinare tecnico per l'attività di distribuzione del gas metano”**, il **“Capitolato tecnico per l'esecuzione dei lavori di ampliamento, potenziamento, rinnovo e manutenzione della rete e degli impianti”** ;
- il bando di gara prevede che le offerte presentate dai concorrenti si articolino, tra l'altro, nell'offerta economica e nel piano industriale;
- il bando di gara prevede che il piano industriale contenga le previsioni di ampliamento potenziamento, rinnovo e manutenzione delle reti e degli impianti nonché meccanismi automatici di estensione delle reti in funzione del numero dei richiedenti l'allacciamento, oltre alle condizioni tecnico-economiche per l'allacciamento stesso;
- sulla base delle offerte pervenute, il Comune di CASTEL SAN GIORGIO, con delibera ..... ha aggiudicato la gara alla ditta ..... ed ha affidato alla medesima l'esercizio del servizio di distribuzione di gas naturale nell'intero territorio comunale, come delimitato nella planimetria di cui all'**Allegato 1**;
- la ditta ....., presa visione delle reti e degli impianti afferenti al servizio di distribuzione del gas, non ha riscontrato difformità tra questi e lo stato di consistenza riportato nell'**Allegato 2**, riferito alla data di affidamento del contratto;
- la ditta ....., in data....., ha prestato le garanzie richieste nel bando di gara e in data ....., ha depositato copia della polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi, così come richiesto nel bando di gara;

Tanto premesso e dato atto che la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto, tra le costituite parti si conviene e stipula quanto segue:

## PARTE I DISPOSIZIONI GENERALI

### ARTICOLO 1 - DEFINIZIONI

1.1 Ai fini del presente contratto si applicano le definizioni contenute nel decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, nonché le definizioni seguenti:

- **Autorità** è l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA), istituita ai sensi della legge 14 novembre 1995, n. 481;
- **bando di gara** è il bando di gara, approvato dal Comune di CASTEL SAN GIORGIO, con delibera ....., per l'affidamento del servizio di distribuzione di gas;
- **cartografia** è la rappresentazione grafica delle reti e degli impianti di distribuzione, esclusi gli impianti di derivazione di utenza e i gruppi di misura, che comprende indicazioni sul materiale delle condotte, il loro diametro e la pressione di esercizio, in scala almeno 1:2000;
- **codice di rete** è il codice di rete per la distribuzione, adottato dal Gestore ai sensi dell'articolo 24, comma 5, del decreto legislativo n. 164/00;
- **contratto** è il presente contratto di servizio;
- **decreto legislativo n. 164/00** è il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
- **gestore** è la ditta ....., affidataria del servizio di distribuzione di gas;
- **cliente o cliente finale** è il consumatore che acquista gas per uso proprio;
- **utente** è la persona fisica o giuridica che rifornisce o è rifornita dall'impianto di distribuzione;
- **intervento di sviluppo** è qualsiasi intervento di estensione, di riduzione o di evoluzione delle reti e degli impianti, con conseguente variazione dello stato di consistenza;
- **manutenzione ordinaria** è l'insieme degli interventi che vengono effettuati su reti,

impianti o su parti di essi per il mantenimento o il ripristino dell'efficienza e del buon funzionamento, avuto riguardo del decadimento delle prestazioni, senza che ne derivino modifiche dello stato di consistenza relativamente alle reti ed agli impianti oggetto dell'attività;

- **manutenzione straordinaria** è l'insieme degli interventi che vengono effettuati per il rinnovo e il prolungamento della vita utile di reti ed impianti, potendone determinare la variazione delle caratteristiche tecniche, senza comportare modifica alcuna dello stato di consistenza relativamente alle reti ed agli impianti oggetto dell'attività;

- **offerta** è l'offerta sulla base della quale alla ditta .....è stato affidato il servizio di distribuzione del gas, comprendente l'offerta economica e il piano industriale;

- **parti** sono il titolare e il gestore;

- **piano industriale** è l'insieme degli interventi di manutenzione, ordinaria e straordinaria, e di sviluppo delle reti e degli impianti, previsto nell'offerta;

- **servizio** è il servizio di distribuzione (e misura) del gas, inteso come il trasporto di gas naturale attraverso reti di gasdotti locali per la consegna ai clienti finali;

- **stato di consistenza** è l'insieme di documenti comprendente la cartografia e la descrizione delle reti e degli impianti afferenti al servizio di distribuzione di gas naturale, con evidenza dell'anno di realizzazione e delle loro caratteristiche costruttive, funzionali e conservative, redatti dal titolare ed allegati al presente contratto, siccome riportati nell'Allegato 2, riferito alla data di affidamento del servizio;

- **titolare** è il Comune di CASTEL SAN GIORGIO.

## ARTICOLO 2 - OGGETTO DEL CONTRATTO

2.1 Il presente contratto disciplina, ai sensi dell'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo n. 164/00, i rapporti tra titolare e gestore, ai fini dello svolgimento del servizio nel territorio del Comune di CASTEL SAN GIORGIO.

2.2 Il servizio non si estende alle attività di vendita, come definite dalla deliberazione dell'Autorità 21 dicembre 2001, n. 311/01 e ss.mm.ii., pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Supplemento ordinario n. 84 del 10 aprile 2002.

2.3 Le premesse, gli allegati di cui al comma 34.1 e l'offerta costituiscono parte integrante e sostanziale del contratto.

2.4 Il servizio pubblico oggetto del presente contratto si articola nelle attività elencate di seguito in via esemplificativa e non esaustiva:

- a) Manutenzione ordinaria;
- b) Manutenzione straordinaria;
- c) Rinnovo, sviluppo e potenziamento degli impianti e/o delle reti;
- d) Allacciamenti dei clienti finali alla rete di distribuzione del gas e attività connesse (attivazione e disattivazione della fornitura, spostamento dei contatori ecc.);
- e) Attività di misura ovvero posa, manutenzione e verifica dei contatori dei clienti finali, compresa la rilevazione e registrazione dei dati di misura del gas nel rispetto delle disposizioni di cui alla Delibera 22 dicembre 2016 n° 775/2016/R/GAS e della Delibera AEEG n° 229/01;
- f) Servizio di pronto intervento per la tempestiva ed efficace gestione delle emergenze e degli incidenti da gas.

### **ARTICOLO 3 – CANONE ANNUO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO**

3.1 Il canone annuo per l'affidamento del servizio, quale risulta dall'offerta economica, è complessivamente fissato nella percentuale del ..... % del  $VRT_{t,c}$  ed è versato dal Gestore al titolare in quattro rate posticipate con scadenza fissata rispettivamente al 31/3 30/6 – 30/9 – 31/12 di ogni anno. Tale corrispettivo, soggetto ad IVA nella misura di legge, dovrà essere liquidato entro il giorno 15 del mese

successivo a quello di scadenza. La rata di saldo relativa ad un dato anno di esercizio dovrà essere versata entro il 31 gennaio dell'anno successivo. In caso di ritardato pagamento si applicherà un interesse di mora pari al doppio dell'interesse legale vigente, senza che si renda necessaria la preventiva costituzione in mora.

3.2 Il mancato pagamento di due rate consecutive, entro i termini fissati al precedente comma, o della sola rata di saldo dovuta per l'anno di competenza entro il 31/1 dell'anno successivo costituisce presupposto per la risoluzione del contratto ai sensi del comma 28.1.

3.3 Il canone sarà aggiornato annualmente a decorrere dal primo gennaio del secondo anno successivo a quello dell'inizio del periodo di affidamento del servizio di distribuzione in base alla variazione percentuale degli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati (ISTAT FOI). Per la valutazione degli incrementi si farà sempre riferimento all'indice medio annuale, assumendo quale indice di riferimento iniziale l'indice medio ISTAT FOI dell'anno di inizio del periodo di affidamento del servizio.

#### **ARTICOLO 4 - PRINCIPI GENERALI E OBBLIGHI DI SERVIZIO PUBBLICO**

4.1 Il servizio è svolto dal gestore alle condizioni previste dal contratto, in conformità agli indirizzi del titolare, nel rispetto delle prescrizioni e dei principi contenuti nelle disposizioni legislative e regolamentari vigenti, dei provvedimenti dell'Autorità, dei regolamenti, direttive e raccomandazioni comunitarie, degli accordi internazionali e delle norme tecniche emanate dagli organismi nazionali ed internazionali competenti in materia, a decorrere dal loro effettivo recepimento.

4.2 Costituiscono obblighi di servizio pubblico, oltre a quelli qualificati come tali dalla legge, le disposizioni adottate dall'Autorità in ordine allo svolgimento del servizio.

4.3 Costituiscono altresì obblighi di servizio quelli assunti con l'offerta di gara e quelli

risultanti dal **Disciplinare tecnico per l'attività di distribuzione del gas metano**, dal

**Capitolato tecnico per la gestione del servizio di distribuzione del gas**, dal

**Capitolato tecnico per l'esecuzione dei lavori di sviluppo della rete, il rinnovo e**

**l'adeguamento tecnologico dell'impianto** allegati al presente contratto nonché quelli

risultanti dal **Codice di rete** di cui al comma 14.1. Ove gli obblighi del presente comma

risultassero in contrasto con quelli dei precedenti due commi prevarranno questi ultimi

per il rispetto delle condizioni contrattuali.

## **ARTICOLO 5 - OBIETTIVI GENERALI DEL SERVIZIO**

5.1 Il servizio cui sono preordinate le attività regolate dal contratto è esercitato per il

perseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 41, comma 1, della legge 17 maggio

1999, n. 144, nonché delle finalità di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 14

novembre 1995, n. 481.

5.2 Nello svolgimento del servizio, il Gestore persegue inoltre i seguenti obiettivi generali e

si obbliga a:

a) assicurare che il servizio sia svolto con carattere di sicurezza, affidabilità e

continuità;

b) garantire l'imparzialità e la neutralità del servizio, al fine di assicurare, nel rispetto

delle condizioni fissate dall'Autorità, l'accesso paritario a tutti gli utenti;

c) promuovere, nell'ambito delle sue competenze e responsabilità, la tutela

dell'ambiente;

d) attivare sul territorio, in zona urbana facilmente accessibile, un apposito ufficio

locale aperto al pubblico almeno n° 2 (due) giorni settimanali, osservando, nei

giorni di apertura un orario minimo di sportello non inferiore a quattro ore di cui

almeno 1(uno) in orario pomeridiano.

## **ARTICOLO 6 - CONSEGNA DELLE RETI E DEGLI IMPIANTI E DURATA DEL**



## CONTRATTO

6.1 Entro 30 (trenta) giorni dalla sottoscrizione del presente contratto, il titolare consegna al gestore le reti e gli impianti afferenti al servizio di distribuzione.

6.2 Affinché il nuovo gestore possa prendere esatta e circostanziata conoscenza di quanto necessario per poter subentrare nella gestione del servizio, assicurando la massima sicurezza e funzionalità dello stesso, le attività propedeutiche alla consegna delle reti e degli impianti saranno avviate almeno 15 (quindici) giorni prima della data fissata per il subentro nell'attività di distribuzione.

6.3 Delle operazioni di consegna delle reti e degli impianti, svolte da soggetti incaricati dalle parti, è redatto apposito verbale, sottoscritto al termine delle operazioni di consegna. La durata del contratto è fissata in **anni 12 (dodici)**, decorrenti dalla data di sottoscrizione del verbale di consegna delle reti e degli impianti a norma del presente comma e comunque non oltre la data dell'aggiudicazione definitiva della gara dell'Ambito Salerno 3 Nord ed Est, in cui è compreso il Comune di Castel San Giorgio, e del subentro del Gestore aggiudicatario della medesima. A tale scopo il presente contratto di concessione si intenderà risolto alla scadenza allorché subentrerà nel servizio il Gestore aggiudicatario della gara del suddetto Ambito Salerno 3 Nord ed Est, senza alcun onere per l'Ente stesso e fatto salvo il diritto per la società concessionaria aggiudicataria del servizio ad ottenere il valore di rimborso di cui all'art. 14, comma 8, del D.Lgs. n° 164/2000 e ss.mm.ii. a fronte degli investimenti da essa effettuati sino al momento della scadenza contrattuale. Il concessionario è parimenti obbligato alla gestione del servizio di distribuzione del gas fino alla definitiva aggiudicazione della gara di ambito e fino al subentro del relativo Gestore unico e tanto anche se la suddetta gara fosse aggiudicata oltre il termine della durata prevista dal presente articolo. Il contratto di servizio pertanto potrà avere anche durata superiore ad anni dodici, in

regime di “prorogatio”.

6.4 E' fatto obbligo al Gestore uscente conservare i beni consegnati per restituirli a fine affidamento efficienti e funzionali e nella stessa consistenza di come sono stati ricevuti, salvo il normale deperimento d'uso, gli incrementi e decrementi.

6.5 Dopo la scadenza del contratto, il Gestore garantisce la continuità del servizio, limitatamente all'ordinaria amministrazione, fino alla data di consegna delle reti e degli impianti al gestore subentrante, beni di cui questi acquisirà la disponibilità dalla data di pagamento della somma stabilita ai sensi del successivo comma 8.1 lett. b) oppure dalla data di offerta reale della suddetta somma.

6.6 Il Gestore alla scadenza avrà l'obbligo di liquidare le pendenze passive e il diritto di incassare quelle attive relative al periodo della propria gestione. Il titolare resterà comunque sollevato da ogni obbligo e/o responsabilità verso terzi derivanti dalle attività di distribuzione del Gestore.

6.7 E' esclusa ogni possibilità di tacito rinnovo del presente contratto.

## PARTE II

### RAPPORTI TRA TITOLARE E GESTORE

#### ARTICOLO 7 - AGGIORNAMENTO DELLO STATO DI CONSISTENZA

7.1 Entro il 30 (trenta) marzo di ogni anno, il gestore trasmette al titolare un **Registro** nel quale dovrà essere riportato lo stato di consistenza aggiornato con le variazioni derivanti dalla realizzazione degli interventi di sviluppo. Nell'ultimo anno di gestione il Registro dovrà essere trasmesso entro 30 giorni dalla scadenza del contratto di servizio. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, in caso di ritardo si procede a norma del comma 27.2.

7.2 Sul Registro dovranno essere anche annotati tutti gli importi delle somme ricevute dal gestore da parte di terzi (utenti, clienti, Enti pubblici regionali, nazionali, comunitari,

Comune ecc.) per la realizzazione delle opere.

7.3 In caso di contestazioni relative all'aggiornamento dello stato di consistenza, riguardanti

l'entità tecnica ed economica delle opere, si procede ai sensi del comma 31.1.

## **ARTICOLO 8 - INTERVENTI DI SVILUPPO PREVISTI NEL PIANO**

### **INDUSTRIALE**

8.1 Il Gestore è tenuto a realizzare, assumendone gli oneri economici ed organizzativi, tutti

gli interventi di sviluppo delle reti e degli impianti previsti nel piano industriale. La

proprietà di quanto realizzato a norma del presente articolo è trasferita al titolare:

a) a titolo gratuito per quanto attiene alla quota parte di opere realizzate a spese

del titolare e/o con il contributo di soggetti terzi (pubblici e/o privati);

b) a titolo oneroso per quanto attiene alle opere realizzate a spese del gestore, alle

condizioni previste dall'offerta di gara, fatta salva l'eventuale rivalutazione ai

sensi dell'ultimo periodo dell'art. 14, comma 8, del D.Lgs. n° 164/2000.

8.2 Gli interventi dovranno essere realizzati secondo le regole della buona tecnica ed in

conformità alle normative vigenti. In particolare per la realizzazione degli interventi

previsti nel Piano Industriale il gestore provvederà a redigere, con onere a suo completo

carico, un regolare progetto esecutivo completo di tutti gli elaborati ed allegati previsti

per i pubblici appalti, debitamente firmato da un tecnico abilitato. La stima dei costi

di ogni intervento dovrà essere effettuata con l'Elenco prezzi a base di gara, al netto del

ribasso offerto, e con quello eventualmente aggiuntivo ed integrativo del piano degli

investimenti (piano industriale) proposto dal gestore all'atto dell'offerta. Il suddetto

Elenco prezzi sarà oggetto di adeguamento annuale a decorrere dal primo gennaio del

secondo anno successivo a quello dell'inizio del periodo di affidamento del servizio di

distribuzione in base alla variazione percentuale degli indici ISTAT dei prezzi al

consumo per le famiglie di operai ed impiegati (ISTAT FOI). Per la valutazione degli

incrementi si farà sempre riferimento all'indice medio annuale, assumendo quale indice di riferimento iniziale l'indice medio ISTAT FOI dell'anno di inizio del periodo di affidamento del servizio. Oltre agli oneri della progettazione restano a carico del Gestore anche quelli afferenti alla direzione lavori, contabilità, sicurezza e collaudo. Spetta al titolare la nomina del collaudatore, restando nell'attribuzione del gestore la nomina dei tecnici incaricati della progettazione, della direzione dei lavori e contabilità e dei coordinatori della sicurezza ex D.Lgs. n° 81/08 e ss.mm.ii.

Il Gestore si impegna a :

- a) realizzare gli interventi così come previsti nei progetti esecutivi, redatti dai tecnici da esso incaricati, approvati dal Comune di CASTEL SAN GIORGIO con le rettifiche ed integrazioni eventualmente proposte ;
- b) dar corso ai lavori entro 30 (trenta) giorni dalla data di approvazione dei progetti esecutivi da parte del titolare e ad ultimare tutti gli interventi di sviluppo delle reti e degli impianti previsti nel piano industriale entro il termine massimo di mesi ..... dalla consegna del servizio, salvo casi di sospensioni e/o proroghe, per fatti non imputabili alla volontà del gestore, di cui dovrà essere messo al corrente il titolare;
- c) comunicare al titolare, prima dell'inizio dei lavori, il dettaglio delle fasi lavorative, con i tempi previsti (cronoprogramma dei lavori), debitamente sottoscritto dal gestore;
- d) riconoscere al titolare, in caso di ritardo, una penale pari al 3 per mille al giorno dell'importo complessivo dei lavori previsti nel Piano industriale;
- e) assumere a suo carico tutti gli oneri relativi a cauzioni o servitù necessarie per la realizzazione degli interventi;
- f) produrre tutta la documentazione tecnica necessaria per il rilascio delle

autorizzazioni all'esecuzione degli interventi da parte degli Enti preposti al controllo e/o comunque interessati ai lavori, nonché quella occorrente per la concessione del N.O. per eventuali subappalti di lavorazioni non eseguite direttamente dal gestore;

g) mantenere e a far mantenere la perfetta disciplina nei cantieri, impegnandosi ad osservare e far osservare alle imprese esecutrici ed agli ausiliari di cui intende avvalersi le obbligazioni nascenti dal presente contratto;

h) sostituire il personale, a richiesta del titolare, in caso di incapacità o grave negligenza dello stesso, ferma restando la responsabilità del gestore per i danni e le inadempienze causate da tali mancanze;

i) far osservare alle imprese terze le norme e le prescrizioni vigenti contenute nelle leggi e nei regolamenti sull'assunzione, tutela, protezione, assicurazione e previdenza dei lavoratori.

8.3 Entro tre mesi dalla data di sottoscrizione del verbale di consegna di cui al comma 6.3, e successivamente con cadenza annuale (entro il 30 novembre dell'anno precedente), il Gestore comunica al titolare il piano degli interventi da realizzare nel corso dell'anno successivo, con l'indicazione dei previsti tempi di esecuzione, nonché dell'impegno di spesa preventivato.

8.4 Entro e non oltre 90 (novanta) giorni dall'ultimazione degli interventi, il Gestore trasmette al titolare il rendiconto delle spese di investimento sostenute, redatto secondo i rigori e le forme della contabilità degli appalti pubblici di lavori, unitamente agli atti di collaudo. Al rendiconto dovrà essere allegato un prospetto analitico, sottoscritto dal gestore, nel quale siano indicati la consistenza delle opere eseguite, la spesa di investimento complessiva, la spesa sostenuta dal Gestore e i contributi a questi erogati da Enti pubblici e/o privati. In caso di ritardo nella trasmissione del rendiconto

si applica la penale nella misura prevista al comma 8.2 lett. d).

## **ARTICOLO 9 - REALIZZAZIONE DI ULTERIORI INTERVENTI DI SVILUPPO**

### **NON PREVISTI NEL PIANO INDUSTRIALE**

9.1 Il gestore può proporre al titolare la realizzazione di interventi di sviluppo non previsti dal piano industriale, indicando le esigenze che li determinano, i tempi e le modalità di attuazione, la tipologia e le condizioni economiche. La stima delle relative opere sarà effettuata utilizzando l'**Elenco prezzi** posto a base di gara, così come eventualmente integrato e ribassato in sede di offerta. Per la realizzazione di opere per le quali non siano definiti i relativi prezzi si procederà a regolari analisi secondo i criteri e i rigori della vigente legislazione in materia di lavori pubblici.

9.2 Qualora il titolare ravvisi la necessità di interventi di sviluppo non previsti dal piano industriale, invita il Gestore a presentare, entro il termine di 120 (centoventi) giorni, una proposta progettuale contenente gli elementi di cui al comma 9.1, redatta secondo le regole e le forme proprie del "progetto definitivo" degli appalti pubblici di lavori.

9.3 Il titolare valuta l'adeguatezza delle proposte di cui ai commi 9.1 e 9.2, avuto riguardo alle esigenze di sicurezza, continuità ed economicità del servizio, acquisendo dal gestore ogni altro elemento utile alla valutazione.

9.4 Il titolare può rigettare la proposta fornendo adeguata motivazione, ovvero può chiedere al Gestore di formulare una proposta alternativa, indicandone i requisiti ed il termine per la presentazione.

9.5 Se il Gestore non presenta la proposta entro il termine prefissato, o se la proposta alternativa viene rifiutata, il titolare può procedere ai sensi del comma 31.1.

9.6 La proprietà di quanto realizzato a norma del presente articolo è trasferita al titolare alle condizioni previste dall'offerta.

9.7 In relazione agli interventi di cui al presente articolo, si applicano i commi 8.2 e 8.4.

**ARTICOLO 10 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE**

10.1 Il Gestore è tenuto a realizzare, assumendone gli oneri economici ed organizzativi, tutti gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria delle reti e degli impianti previsti nel piano industriale.

10.2 Entro tre mesi dalla data di consegna delle reti e degli impianti, e successivamente con cadenza annuale (entro il 30 novembre dell'anno precedente), il Gestore comunica al titolare gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria da realizzare nel corso dell'anno successivo, con evidenza degli interventi che comportano la sospensione totale o parziale dell'erogazione del servizio, con l'indicazione dei relativi tempi di esecuzione.

10.3 Il Gestore è tenuto a realizzare immediatamente, assumendone gli oneri economici ed organizzativi, tutti gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, anche non previsti nel piano industriale, che si rendessero necessari per garantire la sicurezza del servizio.

10.4 Con la cadenza di cui al comma 10.2, il gestore comunica al titolare gli interventi di manutenzione realizzati nel corso dell'anno precedente, con l'indicazione degli effettivi tempi di esecuzione degli interventi che hanno comportato la sospensione del servizio.

10.5 Alla comunicazione di cui al comma 10.4 il Gestore allega anche il rendiconto delle spese sostenute, rendiconto da redigere secondo i rigori e le forme della contabilità degli appalti pubblici di lavori.

10.6 In relazione agli interventi di cui al presente articolo, si applica il comma 8.2 nonché il comma 8.4 .

**ARTICOLO 11 – MODALITA' DI ESECUZIONE DEI LAVORI IN GENERE ED AVVALIMENTO DI TERZI**

11.1 Per la costruzione delle opere e/o per l'esecuzione degli interventi di manutenzione il

Gestore è sempre obbligato anche al rispetto del Capitolato tecnico per l'esecuzione dei

lavori di ampliamento, potenziamento, rinnovo, manutenzione delle reti e degli impianti.

11.2 Il Gestore può avvalersi, per il tramite di specifici contratti, di terzi individuati nel rispetto della normativa vigente in materia di appalti pubblici, per l'esecuzione materiale di opere, servizi e forniture.

11.3 Il titolare può autorizzare il Gestore ad affidare a terzi, in possesso dei requisiti previsti dal bando di gara per la partecipazione alla procedura per l'affidamento del servizio, la gestione del servizio medesimo, alle stesse condizioni previste dal contratto.

11.4 In ogni caso il Gestore risponde sempre degli obblighi previsti dal contratto.

## **ARTICOLO 12 - OBBLIGHI DI INFORMAZIONE E DI COLLABORAZIONE**

12.1 Il titolare assicura al Gestore le più complete e tempestive informazioni sul contenuto degli atti di pianificazione territoriale adottati nonché, in quanto ne sia a conoscenza, sulle attività di soggetti pubblici e privati che comunque possano incidere sullo svolgimento del servizio.

12.2 Nei limiti delle sue competenze, il titolare assicura al Gestore ogni fattiva collaborazione nell'ottenimento di nulla osta, permessi ed altri atti autorizzativi comunque denominati, per la realizzazione degli interventi di sviluppo.

12.3 Allorchè sarà stata designata la Stazione appaltante di cui al DM n° 226/2001 il titolare comunica al Gestore l'avvio della procedura della gara di Ambito per l'assegnazione del nuovo affidamento ai sensi dell'art. 46-bis della legge n° 222/2007.

12.4 Il Gestore assicura al titolare tutte le informazioni sullo svolgimento del servizio, con particolare riferimento agli eventi che comportano la sospensione del servizio.

12.5 Entro un anno dalla sottoscrizione del contratto e, successivamente, con cadenza annuale (entro il 31 marzo), il gestore invia al titolare una **Relazione sullo svolgimento del servizio**, con specifica evidenza della quantità del gas distribuito nell'anno, nonché



degli utenti del servizio.

12.6 Ai fini di un più efficiente svolgimento del servizio, le parti collaborano alla predisposizione di sistemi di gestione informatica integrata e di banche dati di comune accesso, necessarie all'esercizio delle reciproche competenze.

### **PARTE III - MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO**

#### **SEZIONE I - DISPOSIZIONI GENERALI**

##### **ARTICOLO 13 - DISPOSIZIONI GENERALI**

13.1 Le modalità di svolgimento del servizio sono disciplinate :

- a) dalle disposizioni del presente contratto;
- b) dai provvedimenti dell'Autorità in materia di:
  - sicurezza e continuità del servizio;
  - livelli specifici e generali di qualità commerciale;
  - tariffe per l'erogazione del servizio;
  - condizioni di accesso e di erogazione del servizio;
  - criteri tecnico-economici per la realizzazione delle opere necessarie all'allacciamento;
- c) da quanto rinvenibile nel :
  - Disciplinare tecnico per l'attività di distribuzione del gas metano;
  - Capitolato tecnico per la gestione del servizio di distribuzione del gas;
  - Capitolato tecnico per l'esecuzione dei lavori di ampliamento, potenziamento, rinnovo, manutenzione delle reti e degli impianti.

13.2 In quanto compatibili con i provvedimenti richiamati al precedente comma 13.1, il gestore svolge altresì il servizio sulla base delle disposizioni contenute nel Codice di rete approvato ai sensi dell'articolo 24, comma 5, del decreto legislativo n. 164/00.

13.3 Nei limiti delle disposizioni richiamate ai precedenti commi, il gestore è anche tenuto ad

osservare quanto previsto nell'offerta.

#### **ARTICOLO 14 - CODICE DI RETE**

14.1 Entro tre mesi dalla sottoscrizione del verbale di consegna di cui al comma 6.3, il Gestore trasmette all'Autorità la proposta di aggiornamento del Codice di rete che si rendesse necessaria in ragione del contenuto dell'offerta e delle specificità della gestione e degli impianti. La proposta di aggiornamento del Codice di rete è trasmessa dal Gestore al titolare, almeno 30 (trenta) giorni prima della presentazione all'Autorità.

14.2 Entro i 15 (quindici) giorni successivi, il titolare può presentare al Gestore le proprie osservazioni.

14.3 Se il Gestore non ritiene di accogliere le osservazioni formulate dal titolare, è tenuto a darne, nei 15 (quindici) giorni successivi alla loro presentazione, motivata comunicazione.

14.4 Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche in caso di successive modifiche ed aggiornamenti del Codice di rete.

#### **SEZIONE II - RAPPORTI CON I CLIENTI FINALI**

#### **ARTICOLO 15 - ALLACCIAMENTO DEI CLIENTI FINALI ALLA RETE DI DISTRIBUZIONE**

15.1 Il Gestore è obbligato a realizzare le estensioni della rete di distribuzione e le opere necessarie all'allacciamento del cliente finale alla stessa nei casi in cui sia assicurato almeno un "cliente equivalente " per ogni **15 (quindici) metri** di nuova tubazione, interrata e/o aerea. Per cliente equivalente si intende che in presenza di clienti con consumi superiori a 200.000 mc/anno gli stessi saranno rapportati ad equipollenti clienti civili assumendo un parametro di consumo pari a 1000 Sm<sup>3</sup>/anno per ogni cliente. Nell'esecuzione delle opere il gestore osserverà i criteri tecnico-economici definiti dall'Autorità e le disposizioni contenute nel **Disciplinare tecnico per l'attività di**

**distribuzione del gas metano, Capitolato tecnico per la gestione del servizio di**

**distribuzione del gas, Capitolato tecnico per l'esecuzione dei lavori di sviluppo**

**della rete, il rinnovo e l'adeguamento tecnologico dell'impianto.** Nei casi sopradetti

gli oneri per l'estensione della rete e per i lavori di allacciamento sono a carico del

Gestore, fatti salvi i contributi di allacciamento dovuti dai clienti finali nella misura

di cui all'art. 19 del "Disciplinare tecnico per l'attività di distribuzione del gas metano".

Per l'esecuzione delle opere previste dal presente articolo il Gestore osserverà

quanto prescritto ai commi 8.2 e 8.4. In particolare, per quanto concerne

l'autorizzazione all'esecuzione dei lavori, comportanti o meno estensioni della

rete, la stessa si intenderà tacitamente rilasciata decorsi 3 (tre) giorni dalla data

di acquisizione al protocollo del Comune della relativa richiesta da parte del Gestore,

purché la stessa sia corredata da tutti i pareri, N.O. ecc. eventualmente

prescritti. In caso di silenzio assenso il Gestore potrà dar corso ai lavori previa

comunicazione al Responsabile del Procedimento di cui al comma 25.3 e al locale

Ufficio della Polizia Urbana.

15.2 Salvo quanto previsto all'articolo 23, il Gestore ha l'obbligo di allacciare alla rete, da

questi gestita, chiunque ne faccia richiesta, purché la capacità della rete e degli impianti

lo consenta e le opere necessarie all'allacciamento del cliente finale siano tecnicamente

ed economicamente realizzabili in base ai criteri di cui al comma 15.1.

15.3 Il Gestore non può comunque rifiutare di allacciare il cliente finale nel caso in cui la

capacità della rete e degli impianti lo consenta e le opere necessarie all'allacciamento

siano tecnicamente realizzabili, qualora questi, pur non essendo rispettato il parametro

di cui al comma 15.1, si impegni a sostenere i costi di realizzazione delle opere

necessarie all'allacciamento, al netto della quota a carico del Gestore da calcolare in

base al citato comma 15.1.

15.4 Il Gestore rende pubbliche le condizioni tecnico-economiche per l'estensione delle reti

in funzione del numero dei richiedenti l'allacciamento e per l'allacciamento.

15.5 In caso di rifiuto di allacciare un cliente finale alla rete di distribuzione, il Gestore è

tenuto a darne comunicazione scritta e motivata al titolare entro trenta giorni dalla

richiesta, e al richiedente, entro il termine previsto dai provvedimenti dell'Autorità.

#### **ARTICOLO 16 - ALLACCIAMENTO SU RICHIESTA DEL TITOLARE PER MOTIVI DI OPPORTUNITÀ**

16.1 Il titolare può chiedere al Gestore che abbia rifiutato di allacciare un cliente finale ai

sensi dell'articolo 15, di procedere a proprio carico all'allacciamento, qualora lo ritenga

opportuno ai fini dello sviluppo economico, sociale, culturale, sanitario e ambientale del

Comune di CASTEL SAN GIORGIO.

16.2 Il gestore può rifiutare di procedere all'allacciamento richiesto ai sensi del comma 16.1

qualora vi ostino documentate ragioni di carattere tecnico od economico. Il gestore

comunica il rifiuto entro dieci giorni dal ricevimento della richiesta. È fatto salvo il

diritto del titolare di procedere ai sensi del comma 31.1.

### **SEZIONE III - RAPPORTI CON GLI UTENTI**

#### **ARTICOLO 17 - PRINCIPI GENERALI IN MATERIA DI ACCESSO AL SERVIZIO**

17.1 Il Gestore è tenuto a consentire l'accesso al servizio agli utenti che ne facciano richiesta,

secondo le disposizioni definite dall'Autorità, nel rispetto del principio generale di non

discriminazione.

17.2 Il Gestore si astiene da qualunque comportamento contrario ai principi di correttezza e

buona fede che possa ostacolare o ritardare l'accesso al servizio, soprattutto nel caso di

nuovi utenti o di società non appartenenti al medesimo gruppo societario del Gestore.

17.3 Salvo quanto disposto nella sezione II, il Gestore può rifiutare l'accesso soltanto

qualora non disponga della capacità necessaria, ovvero qualora l'accesso al sistema

impedirebbe lo svolgimento degli obblighi di servizio pubblico ai quali il gestore è soggetto.

17.4 Salvo quanto previsto al comma 13.1, il Gestore effettua i conferimenti delle capacità sulla base delle procedure contenute nel Codice di rete.

17.5 Il rifiuto alla richiesta di accesso, nei casi di cui al comma 17.3 deve essere motivato per iscritto. Del rifiuto il gestore dà contestuale comunicazione all'Autorità, al titolare, al Ministro dello Sviluppo Economico ed all'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

#### **ARTICOLO 18 - ACCESSO AL SERVIZIO PER SOSTITUZIONE NELLA FORNITURA A CLIENTI FINALI**

18.1 Nelle ipotesi in cui la richiesta di accesso al servizio sia formulata da un utente al fine di fornire un cliente finale in precedenza servito da altro utente, il gestore trasferisce la capacità dal secondo al primo utente secondo le previsioni definite dall'Autorità, comunque senza avvantaggiare, in alcun modo, l'utente che in precedenza serviva il cliente finale.

18.2 E' vietata qualsiasi intesa tra il gestore ed un utente, diretta ad ostacolare o comunque a ritardare il subentro del nuovo utente nella fornitura al cliente finale.

18.3 Al fine di consentire l'accesso al servizio all'utente, nell'ipotesi di cui al comma 18.1, il gestore si coordina con l'impresa di trasporto interessata secondo le modalità previste dai provvedimenti dell'Autorità.

#### **ARTICOLO 19 - ACCESSO AL SERVIZIO PER ACQUISTO O SCAMBIO DI CAPACITÀ E DI GAS**

19.1 Al fine di consentire l'accesso al servizio all'utente che abbia acquistato nel mercato regolamentato delle capacità e del gas, il gestore si coordina con l'impresa di trasporto interessata.

## ARTICOLO 20 - EROGAZIONE DEL SERVIZIO

20.1 Il gestore garantisce l'erogazione del servizio alle condizioni contenute nell'offerta, assicurando in ogni caso il rispetto delle condizioni minime previste dall'Autorità e l'osservanza del principio generale di non discriminazione.

20.2 Fino all'entrata in vigore del Codice di rete di cui all'articolo 14, il gestore rende pubbliche le condizioni generali di contratto che regolano l'erogazione del servizio. Il gestore non può negoziare né praticare condizioni particolari con gli utenti che appartengano al medesimo gruppo societario cui appartiene il gestore stesso. L'inadempimento di quest'ultima disposizione costituisce presupposto per la risoluzione del contratto ai sensi del comma 28.1.

20.3 Salvo quanto previsto nel Codice di rete, il gestore non può esigere alcun pagamento per il periodo durante il quale l'erogazione del servizio è stata sospesa.

20.4 Le condizioni generali di contratto di cui al comma 20.2 devono prevedere che, qualora l'utente che abbia avuto l'accesso per fornire un cliente finale sito nel territorio in cui si svolge il servizio, non sia in grado per qualunque causa di eseguire detta fornitura, il gestore, al fine di garantire la consegna del gas al cliente finale, applicherà le disposizioni emanate dall'Autorità in tema di FUI (Fornitura di Ultima Istanza) e di Servizio di Default. Queste ultime disposizioni non si applicano all'ipotesi in cui l'utente chieda la sospensione del servizio per morosità del cliente finale.

20.5 Le condizioni generali di contratto di cui al comma 20.2 devono prevedere che, qualora il rapporto contrattuale con l'utente che abbia avuto l'accesso per fornire un cliente finale sito nel territorio in cui si svolge il servizio venga risolto, il gestore è tenuto a compiere le attività necessarie, al fine di garantire al cliente finale la continuità della fornitura.

20.6 Ai fini di cui ai commi 20.4 e 20.5, il gestore si coordina con l'impresa di trasporto che

gestisce la rete interconnessa con la rete di distribuzione. In particolare, il gestore, a seconda della casistica che ricorre deve prioritariamente rivolgersi al fornitore di ultima istanza o ricorrere al servizio di default, sulla base e nei limiti delle disposizioni vigenti.

## **ARTICOLO 21 - CONDIZIONI ECONOMICHE PER L'EROGAZIONE DEL SERVIZIO**

21.1 Per l'erogazione del servizio, il gestore applica le tariffe (obbligatoria e di riferimento) determinate sulla base dei provvedimenti dell'Autorità, fermo restando che non possono essere applicate tariffe che non siano approvate dall'Autorità stessa.

21.2 L'applicazione di una tariffa obbligatoria in difformità da quanto previsto dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente e/o l'applicazione, ai fini del conguaglio annuale, di una tariffa di riferimento formulata sulla base di dati non veritieri, ancorché approvata dall'ARERA, costituisce presupposto per la risoluzione del contratto ai sensi del comma 28.1.

21.3 Il gestore comunica al titolare, entro cinque giorni dalla data di approvazione, le tariffe di cui al comma 21.1. Entro 30 (trenta) gg. dall'approvazione da parte dell'Autorità, il Gestore è obbligato a pubblicare sul proprio sito informatico informative sulle tariffe, trasmettendo tale informativa anche al Titolare al fine di ottenerne la pubblicazione all'Albo Pretorio. In caso di inerzia, il titolare può, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, assegnare al Gestore un termine perentorio per provvedervi, non inferiore a 20 (venti) giorni.

21.4 Il titolare ha diritto di richiedere al Gestore, in qualsiasi momento, i dati relativi alla formulazione della tariffa di riferimento nonché tutte le informazioni e i chiarimenti riguardanti detta tariffa.

21.5 Se durante il periodo inerente all'affidamento dovesse venire a mancare una specifica

regolamentazione di calcolo delle tariffe da parte di ARERA, le tariffe stesse saranno determinate di intesa tra il Gestore e il titolare, applicando riferimenti di calcolo che non danneggino le parti contraenti e i clienti finali.

21.6 Qualora la metodologia di calcolo delle tariffe regolamentate da ARERA consentisse scelte discrezionali da parte del gestore, queste dovranno essere concordate con il titolare, fermo restando il diritto del Gestore stesso a vedersi riconosciuto il massimo di VRT (vincolo ai ricavi ammessi) consentito dal metodo.

#### **SEZIONE IV - SICUREZZA NELLO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO**

##### **ARTICOLO 22 - LIVELLI DI SICUREZZA E PRONTO INTERVENTO**

22.1 Nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia, il Gestore garantisce le condizioni di sicurezza nello svolgimento del servizio previste nell'offerta.

22.2 Per l'intera durata della concessione, ai fini di cui al comma 22.1, il Gestore è obbligato ad organizzare e a tener sempre attivo sul territorio 24 ore su 24, un "Servizio di Pronto Intervento", dotato di idonei mezzi, personale specializzato ed in numero adeguato e più in generale organizzato anche nel rispetto degli standards di cui al Testo Unico delle disposizioni della regolazione della qualità e delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura (RQDG) approvato con Delibera 12 dicembre 2013 n° 574/2013/R/gas e ss.mm.ii., con l'obiettivo di :

- a) gestire qualsiasi emergenza;
- b) gestire gli eventi causati da dispersioni di gas assicurando l'eliminazione di qualsiasi pericolo;
- c) garantire, nei casi gravi, la tempestiva ed efficace gestione degli incidenti da gas.

22.3 In caso di chiamata il Servizio di Pronto Intervento dovrà garantire l'arrivo del personale e dei mezzi sul posto entro un tempo massimo di ..... minuti dalla chiamata



stessa.

22.4 Per l'allertamento del Servizio di Pronto Intervento il gestore assicura uno o più recapiti telefonici ed anche un numero verde, provvedendo ad una adeguata pubblicizzazione di tali numeri.

#### **ARTICOLO 23 - ACCERTAMENTI IN MATERIA DI SICUREZZA DEGLI IMPIANTI**

23.1 Gli accertamenti in materia di sicurezza degli impianti di utenza sono svolti sulla base del regolamento approvato dall'Autorità e delle disposizioni di cui al presente articolo.

23.2 Entro un anno dalla sottoscrizione del contratto e, successivamente, con cadenza indicata nel regolamento di cui al comma 23.1, il Gestore comunica al titolare l'elenco degli accertamenti effettuati.

#### **ARTICOLO 24 - CONTROLLI DI ESERCIZIO E DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI**

24.1 Qualora il titolare, anche a seguito delle verifiche di cui all'articolo 31, comma 3, della legge 9 gennaio 1991, n. 10, richieda al gestore di sospendere l'erogazione del servizio ai sensi dell'articolo 16, comma 6, del decreto legislativo n. 164/00 per riscontrata non conformità dell'impianto alle norme o per reiterato rifiuto del responsabile dell'impianto a consentire i controlli medesimi, il gestore vi provvede immediatamente, dandone tempestiva comunicazione all'eventuale utente che fornisca il cliente finale interessato dalla misura richiesta dal titolare.

#### **PARTE IV - CONTROLLI, INADEMPIMENTI, GARANZIE, ASSICURAZIONI E SANZIONI**

##### **ARTICOLO 25 - CONTROLLI**

25.1 Ai fini della verifica dell'adempimento delle obbligazioni contrattuali e del rispetto delle norme che disciplinano lo svolgimento del servizio, il titolare può svolgere nei confronti

del gestore, con oneri a carico dello stesso, attività di controllo secondo modalità compatibili con le esigenze aziendali di quest'ultimo.

25.2 In particolare, il titolare ha diritto di:

- a) chiedere ed ottenere tempestivamente dal gestore dati, documenti ed informazioni sullo svolgimento del servizio;
- b) accedere alle reti ed agli impianti, anche avvalendosi di terzi all'uopo incaricati, dandone congruo preavviso al gestore;
- c) verificare in qualsiasi momento, con rilievi in contraddittorio, le caratteristiche della pressione di distribuzione del gas, che non dovrà essere inferiore a quanto previsto dalle norme UNI CIG.

25.3 Per il controllo dell'attività di distribuzione del gas svolta dal gestore e per tutti gli altri adempimenti previsti dal presente contratto di servizio il titolare nominerà un **Responsabile del Procedimento** al quale spettano i compiti di vigilanza sull'attività del gestore, ivi compresi il rilascio di autorizzazioni e quant'altro necessario per l'efficiente gestione del servizio, al quale il gestore stesso farà riferimento per tutto quanto attiene all'esecuzione del contratto. Al suddetto Responsabile del Procedimento il gestore comunicherà tutto ciò che riguarda il servizio nonché i nominativi dei responsabili delle varie attività gestionali. Al Responsabile spetta un compenso annuo pari a € **1.200,00 (Euro milleduecento//00)**, soggetto a rivalutazione annuale secondo l'indice ISTAT FOI, con onere a carico del gestore, che provvederà ad accreditare al titolare la relativa somma entro il 31/01 dell'anno successivo a quello di riferimento.

25.4 Per l'intero periodo contrattuale, a favore del titolare, sono state costituite dal gestore le seguenti cauzioni ed assicurazioni:

- a) Cauzione a garanzia delle obbligazioni contrattuali, dell'importo di € ..... (Euro .....//00) rilasciata da ..... contenente l'espressa condizione che

il fideiussore è tenuto a soddisfare l'obbligazione a semplice richiesta del beneficiario con rinuncia al beneficio della preventiva escussione di cui all'art. 1944 C.C. e della facoltà di opporre le eccezioni di cui all'art. 1945 C.C. nonché l'esplicita operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta del titolare;

b) Polizza di responsabilità civile verso terzi e verso prestatori d'opera con massimali non inferiori, per ciascun sinistro a € 3.000.000,00 (Euro tre milioni//00) per la RCT e € 3.000.000,00 (Euro tre milioni//00) per la RCO, con il limite, per ciascuna persona, di € 1.000.000,00 (Euro un milione//00); rilasciata da ..... La suddetta polizza copre i danni a persone e/o cose, i rischi connessi con l'esercizio e la gestione del servizio, della vigilanza delle imprese appaltatrici cui sia stata eventualmente affidata l'esecuzione dei lavori e degli eventuali fornitori e/o chiunque abbia a che fare con i lavori stessi. Per quanto concerne i danni a terzi la polizza comprende oltre ai danni diretti anche le conseguenze di natura patrimoniale derivanti dagli eventi stessi, ivi compresi danni da interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria effettuati su reti ed impianti, danni da interruzione o sospensione (totale o parziale) di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole e di servizi.

25.5 Relativamente alla cauzione di cui al precedente comma 25.4 lett. a) il gestore è obbligato a reintegrare la quota a garanzia eventualmente escussa entro 30 (trenta) giorni dall'avvenuta escussione.

25.6 Lo svincolo della cauzione di cui al comma 25.4 lett. a) avverrà entro 90 (novanta) giorni dalla conclusione del presente contratto, sempre che non vi siano riserve o controversie in atto con il gestore.

## **ARTICOLO 26 - CONTESTAZIONE DEGLI INADEMPIMENTI E DIFFIDA AD**

**ADEMPIERE.**

26.1 Gli inadempimenti delle obbligazioni contrattuali sono contestati mediante l'invio, con plico raccomandato, di una lettera di addebito corredata dalla documentazione a supporto e, se necessario, dall'intimazione ad adottare le misure atte a rimuovere gli effetti dell'inadempimento. Se l'inadempimento deriva dalla violazione di provvedimenti dell'Autorità, la stessa lettera di addebito è inviata per conoscenza anche a quest'ultima.

26.2 Entro 7 (sette) giorni dal ricevimento della lettera di addebito, la parte cui l'addebito è imputato può inviare all'altra parte e, nel caso previsto nell'ultimo periodo del comma precedente, all'Autorità, le proprie osservazioni.

26.3 Tenuto conto delle eventuali osservazioni, la parte non inadempiente diffida la parte inadempiente a provvedere, fissandogli un congruo termine.

**ARTICOLO 27 - CONSEGUENZE DEGLI INADEMPIMENTI**

27.1 In caso di ritardo della realizzazione degli interventi di cui agli articoli 8, 9 e 10, l'inutile decorrenza del termine fissato a norma del comma 26.3 comporta il pagamento di una penale nella misura stabilita all'art. 8.2 lett. d) per ogni giorno di ritardo, fatto salvo il risarcimento degli ulteriori danni.

27.2 Fatto salvo quanto previsto dal comma 27.1 e dall'articolo 28, in ogni caso di inadempimento delle obbligazioni contrattuali, l'inutile decorrenza del termine fissato a norma del comma 26.3 comporta per il gestore il pagamento di una penale nella misura stabilita all'art. 8.2 lett. d) per ogni giorno di ritardo, oltre al risarcimento degli ulteriori danni.

**ARTICOLO 28 - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA - CONSEGUENZE DELLA DECADENZA DELL'AFFIDAMENTO**

28.1 La concessione si risolve di diritto qualora si verificano le condizioni previste nei

commi del presente contratto di seguito indicati:

a) comma 3.2;

b) comma 18.2;

c) comma 20.2;

d) comma 21.2.

Il contratto di concessione si risolve altresì di diritto:

a.a.1 nel caso in cui il gestore non provveda, entro 15 (quindici) giorni dalla sottoscrizione del contratto stesso, al pagamento oppure all'offerta reale della somma corrispondente agli oneri di cui all'articolo 14, comma 8, del decreto legislativo n. 164/00, al gestore uscente;

a.a.2 nel caso in cui venga accertato con provvedimento dell'Autorità, ovvero con provvedimento dell'Autorità garante per la concorrenza e il mercato, la sussistenza di una intesa tra esercente ed una o più società di vendita di gas naturale volta ad assicurare posizioni dominanti all'interno del mercato locale del gas;

a.a.3 in caso di ritardo nella trasmissione al titolare del Registro con allegato lo stato di consistenza aggiornato di cui al comma 7.1 e/o nella realizzazione degli interventi di cui agli articoli 8, 9 e 10, protratto per più di 360 (trecentosessanta) giorni;

a.a.4 in caso di inadempimento reiterato, decorso inutilmente il termine di cui al comma 26.3.

28.2 La volontà di avvalersi della clausola risolutiva espressa è comunicata con le modalità di cui al comma 26.1.

28.3 Nel caso di decadenza dell'affidamento il gestore dovrà effettuare la consegna al titolare oppure ad altro gestore di tutto quanto occorre per non interrompere la

distribuzione del gas, prestandosi ad ogni effetto a redigere verbale di ricognizione,

di consistenza e di stato di manutenzione e conservazione degli impianti e reti.

28.4 Qualora il gestore non si presti alla redazione di tale verbale ed alla consegna di strutture e impianti, il titolare potrà provvedervi d'ufficio, previa notifica scritta.

28.5 Il titolare potrà anche obbligare il gestore a continuare l'esercizio del servizio alle condizioni del presente contratto, fino a che la gestione non sia assunta dal Gestore di ambito.

28.6 Nessun utile o lucro cessante sarà in ogni caso riconosciuto al Gestore. Gli sarà invece rimborsato, secondo la quota dovutagli in base all'effettivo periodo di gestione svolto, l'importo calcolato secondo quanto previsto dall'art. 8.1 lett. b) del presente contratto, e fatto salvo quanto spetterà al titolare a titolo di risarcimento dei danni subiti in relazione alle cause che hanno determinato la decadenza.

#### **ARTICOLO 29 - RECESSO PER MOTIVI DI INTERESSE PUBBLICO**

29.1 Il titolare può recedere dal contratto, per rilevanti motivi di interesse pubblico, fatta salva la corresponsione al gestore dell'importo calcolato secondo quanto previsto dall'art. 8.1 lett. b) del presente contratto, secondo la quota dovuta in base all'effettivo periodo di gestione svolto, nonché di una indennità, per ogni anno o frazione di anno residuo, pari al 10% (dieci per cento) del VRT (vincolo dei ricavi ammessi) dell'ultimo anno di gestione.

29.2 Il recesso deve essere comunicato, con le modalità di cui al comma 26.1, almeno 360 (trecentosessanta) giorni prima della data in cui i suoi effetti sono destinati a prodursi.

#### **ARTICOLO 30 - RESPONSABILITÀ NEI CONFRONTI DEI TERZI**

30.1 In ogni caso di inadempimento, il gestore tiene indenne il titolare degli oneri sostenuti per risarcimenti o indennizzi a terzi in conseguenza di tali inadempimenti.

#### **ARTICOLO 31 - CONTROVERSIE DI NATURA TECNICA**

31.1 Le controversie aventi ad oggetto questioni che non determinino l'insorgenza di una controversia ai sensi del comma 32.1, e la cui soluzione richieda un giudizio di natura esclusivamente tecnica, sono sottoposte al giudizio di un **Esperto indipendente** nominato d'accordo tra le parti.

31.2 In caso di mancato accordo, la parte più diligente può chiedere che l'esperto sia nominato dal Presidente del Tribunale nella cui circoscrizione è ricompreso il territorio del titolare.

31.3 L'esperto definisce condizioni procedurali che garantiscano il rispetto del contraddittorio tra le parti. La decisione dell'esperto è definitiva e vincolante per le parti.

#### **ARTICOLO 32 - CLAUSOLA COMPROMISSORIA**

32.1 Le controversie in ordine all'interpretazione e all'esecuzione del contratto sono deferite ad un collegio arbitrale composto da tre membri, di cui uno nominato dal gestore, uno dal titolare e uno dal Presidente del Tribunale nella cui circoscrizione è compreso il territorio del titolare.

32.2 Il collegio arbitrale costituito ai sensi del precedente comma giudica secondo diritto.

#### **PARTE V DISPOSIZIONI FINALI**

#### **ARTICOLO 33 - NORME APPLICABILI**

33.1 Anche laddove non espressamente richiamate, al presente contratto si applicano le vigenti norme primarie e secondarie, i provvedimenti dell'Autorità, degli enti locali e di altri corpi amministrativi, nonché le norme tecniche attinenti al servizio.

#### **ARTICOLO 34 - ALLEGATI AL CONTRATTO**

34.1 Al presente contratto sono allegati i seguenti atti:

- 1) **Allegato 1 - Planimetria del territorio comunale;**
- 2) **Allegato 2 - Stato di consistenza dell'impianto alla data di affidamento del**

*servizio;*

3) *Allegato 3 - Disciplinare tecnico per l'attività di distribuzione del gas metano;*

4) *Allegato 4 - Capitolato tecnico per la gestione del servizio di distribuzione del gas metano;*

5) *Allegato 5 - Capitolato tecnico per l'esecuzione dei lavori di sviluppo della rete, il rinnovo e l'adeguamento tecnologico dell'impianto*

6) *Allegato 6 - Elenco prezzi per il potenziamento, sviluppo, rinnovo di reti ed impianti*

7) *Allegato 7 - Piano industriale (previsto nell'offerta).*

**ARTICOLO 35 - DOCUMENTI PROPEDEUTICI ALLA STIPULA DEL CONTRATTO - ONERI A CARICO DEL GESTORE E SPESE CONTRATTUALI**

35.1 Si dà atto che:

a) l'appaltatore, ha presentato il certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di ..... prot. n° ..... in data ....., dal quale risulta che non sussiste iscrizione di procedura concorsuale nei confronti della società “ .....”

b) con nota prot. n..... del ... , è stata fatta richiesta alla Prefettura di ..... di comunicazioni antimafia, ai sensi dell'art. 87 del D.Lgs. n.159/2011, e l'ufficio antimafia con nota prot. .... del ..... ha comunicato che la “ società ..... , con sede in ..... è iscritta nell'elenco dei fornitori , prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetta a tentativo di infiltrazione mafiosa.....l'iscrizione negli elenchi è equipollente all'informazione ed alla comunicazione antimafia liberatoria anche ai fini della stipula, approvazione o autorizzazione di contratti relativi ad attività diverse da quelle per le quali essa è stata disposta”;



c) il Responsabile dell'UTC ha presentato il documento unico di regolarità contributiva, rilasciato dal responsabile dello sportello unico previdenziale n°..... in data ....., con il quale viene dichiarato che l'impresa risulta in regola ai fini contributivi I.N.P.S. - I.N.A.I.L. e Cassa Edile;

35.2 L'importo contrattuale ammonta a € .....# (euro.....//..) comprensivo degli oneri per garantire le condizioni di sicurezza ed igiene dei lavoratori, al netto dell'I.V.A.

35.3 Si dà atto che a fronte del presente contratto il gestore ha corrisposto:

- al Gestore uscente la somma di € **3.180.000,00 # (Euro tremilioni centoottantamila//00) oltre IVA** quale valore del rimborso da questi dovuto ai sensi dell'art. 15, comma 5, del D.Lgs. n° 164/00;
- al Comune di CASTEL SAN GIORGIO la somma complessiva di € ...// ..# (Euro.....//..) per spese di gara e consulenza.

35.4 Sono altresì a carico del concessionario le spese relative alla stipulazione del presente contratto.

**ART 36 – ADESIONE AL PROTOCOLLO DI LEGALITA' SOTTOSCRITTO DAL  
COMUNE DI CASTEL SAN GIORGIO CON LA PREFETTURA/UTG DI SALERNO  
IN DATA 14 FEBBRAIO 2011**

36.1 Con la sottoscrizione del presente contratto la sottoscritta impresa aderisce formalmente al Protocollo di legalità sottoscritto in data 14 febbraio 2011 dal Comune di Castel San Giorgio con la Prefettura/UTG di Salerno.

36.2 A tal fine la sottoscritta impresa sottoscrive contestuale, apposita, dichiarazione, non allegata al presente contratto, resa ai sensi del D.P.R n. 445/2000, con la quale dichiara la formale e puntuale accettazione di tutte le clausole del suddetto Protocollo di legalità che l'impresa dichiara di condividere e di osservare per tutta la durata dell'appalto/concessione.

Richiesto io Segretario ho ricevuto il presente atto, dattiloscritto da persona di mia fiducia su

..... facciate intere oltre quanto di questa e da me letto alle parti che l'approvano.

Il Titolare

Il Gestore

Il Segretario Comunale